

STATUTO

ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA MANTOVA– ODV

Via Indipendenza 2 -46100 Mantova

Art. 1 - (Denominazione e Sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa

in materia, l'Ente del Terzo Settore in forma di **Organizzazione di Volontariato**: –

ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA DI MANTOVA – ODV con denominazione abbreviata **TELEFONO ROSA DI MANTOVA – ODV** (C.F. 93027630206) che assume la forma giuridica di organizzazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione ha sede legale in via Indipendenza, 2 nel Comune di Mantova (MN).

ART. 2 - (Statuto)

ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA DI MANTOVA - ODV è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce ex Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e D.M. 106/2020, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza le aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.



ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

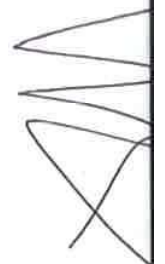
Lo statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione del Codice Civile:

ART. 5 - (Finalità e Attività)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare accoglie e supporta donne e soggetti minori vittime di violenze, in condizioni di disagio fisico, psicologico economico, per opporsi alla violenza di genere in qualsiasi forma venga esercitata. L'Associazione promuove la formazione, informazione e sensibilizzazione sui temi della parità di genere e lotta alla discriminazione e stereotipi culturali di genere.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244



La sua azione è finalizzata alla creazione di legami di civiltà tra donne attraverso forme di aiuto e di scambio.

Specifiche finalità sono:

- creare un patto operativo tra donne che si oppongono alla violenza, in qualsiasi forma venga esercitata;
- raccogliere richieste di aiuto e di sostegno da parte di donne che si trovano in situazioni di disagio e fragilità;
- far prendere coscienza della necessità di salvaguardare la propria identità, dignità personale e libertà di cui si può smarrire il senso ed il valore in situazioni difficili e di maltrattamento;
- offrire supporti di ascolto, informativi, legali e psicologici tendenti all'acquisizione di una consapevolezza che consenta di effettuare scelte in grado di migliorare il benessere e la qualità della propria vita e dei propri figli;
- promuovere il pieno utilizzo delle risorse personali e culturali all'interno dell'associazione attraverso la pratica della relazione e specifiche attività di aggiornamento e formazione;
- curare la produzione e la circolazione di materiale documentario e informativo al fine di potenziare le competenze delle socie;
- promuovere, favorire e valorizzare l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione personale, culturale e professionale della donna mediante incontri, dibattiti, corsi, seminari, convegni, progetti formativi e di orientamento al lavoro.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale esclusivamente a favore di terzi. Per il raggiungimento di queste finalità l'Associazione si avvarrà in

modo determinante e prevalente delle prestazioni personali delle socie nonché della collaborazione e delle prestazioni di esperte professioniste nei settori psicosociali, legali, culturali, artistici od altri specifici settori di intervento.

ART. 6 - (Ammissione)

Le socie si dividono in socie fondatrici e socie ordinarie.

Sono socie fondatrici le socie che hanno dato vita, fin dall'origine, all'iniziativa e che risultano firmatarie dell'Atto Costitutivo dell'Associazione, nonché le socie effettive riconosciute tali entro la data del 27 aprile 1999.

Sono socie dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro delle Associate.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socia può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socia è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di socie temporanee.

Per diventare socie è necessario avere compiuti gli ANNI 14.

L'eventuale contributo a carico delle socie è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. La quota associativa è annuale, deve essere versata entro il 31 dicembre di ogni anno e non è trasferibile.

L'Associazione non restituisce la quota associativa in caso di recesso, decesso o di perdita della qualità di socia.

ART. 7 - (Diritti e doveri delle associate)

Le socie dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee e di votare (se in regola con il pagamento della quota annuale) eleggere gli organi sociali e di essere elette negli stessi;
- essere informate sulle attività dell'Organizzazione, conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali e controllarne l'andamento;
- essere rimborsate dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge. Le spese devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e/o dalla Presidente;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e i libri sociali dell'Associazione con accesso alla sede mediante richiesta di consultazione inviata via mail con un anticipo di 8 GG, all'indirizzo dell'ODV;
- votare in Assemblea purché iscritte da almeno tre mesi nel libro delle associate. Ciascuna associata ha diritto ad un voto;
- partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- avanzare proposte di modifica allo Statuto.

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, le delibere adottate dagli Organi Sociali e

l'eventuale regolamento interno;

- svolgere la propria attività in favore del fine comune dell'Organizzazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

ART. 8 - (Qualità di volontaria)

Le attività delle socie sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

ART. 9 - (Perdita della qualifica di socia)

La qualità di associata si perde per morte, recesso o esclusione.

La socia può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associata che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere esclusa dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessata.

ART. 10 - (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea delle socie
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice Presidente

- Comitato delle Garanti

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 11 - (L'assemblea)

L'Assemblea è composta dalle socie dell'Organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è costituita da tutte le socie (socie fondatrici e socie ordinarie).

L'assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidente.

È convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile dalla Presidente dell'Organizzazione su iniziativa del Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno da trattare e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

Potrà inoltre riunirsi in via straordinaria quante volte il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un decimo delle socie. In questi due ultimi casi la Presidente procederà alla convocazione entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione a tutte le socie.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata

per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci e/o persone che hanno collaborato o collaborano con l'Organizzazione condividendone i fini;
- nomina e revoca i componenti del Comitato delle Garanti, su eventuale proposta del direttivo uscente;
- nomina e revoca, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulle competenze a responsabilità dei componenti degli organi sociali (Consiglio Direttivo) e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione delle associate;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti inerenti la vita dell'associazione, tali eventuali regolamenti saranno trasmessi entro 60 giorni ai competenti uffici regionali e comunali;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo

dell'

statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle socie presenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle socie presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice delle presenti. Ogni socia ha diritto ad un voto. E' ammessa la delega scritta per la partecipazione, una singola socia può rappresentare una sola socia soltanto.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee. Il verbale va sottoscritto dalla presidente e dalla segretaria dell'assemblea nominata di volta in volta dalla presidente.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (**maggioranza inderogabile**).

ART. 15 - (Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo)

L'organo di amministrazione governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di 3 fino a 7 componenti, membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3

e sono rieleggibili per 3 mandati e, se per qualunque motivo una di loro viene a mancare è prevista la surrogazione della stessa con la prima delle non elette dall'Assemblea, e se ciò non è possibile verrà convocata l'Assemblea affinché si proceda alla nomina mediante elezione della nuova Consigliera.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle presenti.

La Presidente dell'organizzazione è la Presidente dell'organo di amministrazione ed è nominata dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione della Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo delle componenti. In tal caso la riunione dovrà aver luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza delle sue componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta delle presenti con voto palese. In caso di parità di voti prevale il voto della presidente. I verbali delle deliberazioni del consiglio Direttivo devono essere trascritti su apposito registro e devono essere sottoscritti dalla presidente e dalla segretaria.

Il Consiglio Direttivo:

- è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione;
- fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- redige i bilanci e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- elegge la Presidente, la Vice-presidente, la Segretaria e la Tesoriera;
- accoglie o respinge le domande delle aspiranti socie;
- accoglie o respinge le domande di recesso delle socie;
- delibera in merito alla proposta di esclusione delle socie;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio Direttivo adottati dalla Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assume e sottoscrive contatti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dalle socie e comunque nel limite consentito dalle disponibilità previste dal bilancio.

ART. 16 - (La Presidente)

La Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

La Presidente è eletta dall'assemblea tra le proprie componenti a maggioranza delle presenti.

La Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza delle presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, la Presidente convoca l'assemblea per l'elezione della nuova Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

La Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- è autorizzata ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubblica Amministrazione, da Enti e da privati, rilasciandone liberatoria e quietanza. La presidente può delegare tali operazioni alla tesoriera;
- ha la facoltà di nominare avvocate/i nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;

dell'

- convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- in caso di necessità ed urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 17 - (Comitato delle Garanti)

Il Comitato delle Garanti è formato da tre componenti elette dall'assemblea, tra i collaboratori e professionisti che condividono i fini dell'Associazione, con esclusione delle socie, su eventuale proposta del Consiglio Direttivo. Esse durano in carica tre anni e sono rieleggibili per numero tre mandati, Il Comitato delle Garanti giudica con decisione inappellabile in merito all'eventuale ricorso di socie che sono state dichiarate escluse dall'assemblea.

Art. 18 - (Esclusione)

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea delle socie su proposta del Consiglio Direttivo a carico di quella socia che:

- a) danneggi gli interessi dell'associazione, compiendo atti che ne pregiudichino il credito, l'immagine, il regolare andamento;
- b) venga meno ai suoi impegni economici, operativi e morali nei riguardi dell'associazione;
- c) non rispetti le disposizioni del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni e disposizioni regolarmente emanate dagli organi direttivi dell'associazione.

L'esclusione deve essere comunicata per iscritto alla socia interessata, la quale può ricorrere entro trenta giorni al comitato delle garanti le quali giudicheranno con decisione inappellabile.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative annuali;
- contributi da parte dello Stato, Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Aziende, Enti Pubblici o privati nazionali o organismi internazionali;
- da liberi contributi di sostenitori/trici;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, nel corso dell'assemblea ordinaria, sarà presentato il bilancio consuntivo a norma di legge. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

dell'

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dalla Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 23 - (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 - (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Responsabilità della organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei

danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26 - (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 27 - (Scioglimento-liquidazione dell'Associazione)

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione sono proposti dal Consiglio Direttivo e approvati con il voto favorevole dei tre quarti delle socie, dall'assemblea convocata con specifico ordine del giorno, che provvede anche alla nomina del liquidatore.

ART. 28 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 29 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Mantova, 16/12/2022

Agenzia delle Entrate

Ufficio territoriale di Suzzara - codice Ufficio **TPB**

Atto registrato il 28.12.2022 al N. 694

Serie 03 con esatti € 0

EUR 2020

Il Direttore
dell'Ufficio Territoriale di Suzzara
[Firma]

3 694 28/12/2022

0,00 **TPB22L000694000EE**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TPB



[Signature]
Direttore
dell'Ufficio territoriale di Suzzara
Tommasa Porzio